



COMUNICATO UFFICIALE N. 325/C
DEL 23 GIUGNO 2004

325/1068

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, costituita dall'avv. Antonio Griffi, Presidente, dal dott. Vincenzo Basso e dall'avv. Michele Palmieri, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Roberto Calabassi, nella sua riunione del 18 Giugno 2004 ha assunto le seguenti decisioni:

""

SERIE " C/1 "

**RECLAMO CALCIATORE OKOROJI HENRY (A.C. REGGIANA S.P.A.)
AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE (C.U. N. 311/C DEL 7/6/2004
GARA REGGIANA-VARESE DEL 6/6/2004).**

Il sig. Okoroji Henry tesserato della A.C. Reggiana S.p.a. propone reclamo avverso la squalifica per quattro gare effettive irrogata dal Giudice Sportivo con C.U. n. 311/C del 7/6/2004, in quanto "perché al termine della gara e dunque al di fuori di ogni contesto agonistico, colpiva con calci e pugni un avversario, provocando, altresì il pericolo di altre colluttazioni", gara play-out serie C1 girone A.

Nel proprio documento difensivo, si ammette in sintesi che, rientrando negli spogliatoi al termine della gara, e quindi ancora in stato di trance agonistica, il ricorrente colpiva con calci e pugni un calciatore dell'altra squadra essendone stato asseritamente e reiteratamente provocato durante l'incontro e che l'aggressione veniva interrotta dagli addetti alla sicurezza.

Sulla provocazione, si insiste come fatto logico e deduttivo, in mancanza di elementi ufficiali, sottolineando proprio la veemenza della reazione mirata esclusivamente nei confronti del calciatore del Varese Bertani. Questi poi risulterebbe tra l'altro essere rientrato negli spogliatoi senza bisogno di cure mediche e senza danno fisico alcuno. Con ciò si rafforzerebbe l'ipotesi che il comportamento posto in essere non avrebbe i caratteri particolari della violenza e della gravità.

Il ricorso si sostanzia di ampia giurisprudenza, anche recente, di questa Commissione con propria coerente visione e si conclude richiedendo la riduzione della sanzione che appare negli attuali termini sproporzionata ed afflittiva.

Alla riunione odierna, giusta delega, è presente per la parte l'avv. Mattia Grassani.

Nel proprio intervento e con riferimento al fatto, il legale si rifà a quanto in memoria, citando e commentando precedente coerente giurisprudenza di questa Commissione, avuto soprattutto riguardo alla violenza non particolare, comunque priva di danni fisici apprezzabili e senza bisogno di interventi sanitari.

Con riferimento al rischio degenerativo degli incidenti, di cui pure nella sentenza del Giudice Sportivo, si rappresenta la assoluta assenza di supporto probatorio negli atti ufficiali di gara.

Si conferma infine la richiesta di riduzione della squalifica a due giornate con 500,00 euro di ammenda.

Orbene, questa Commissione, esaminati gli atti ufficiali di gara, ritiene che l'aggressione così come descritta integri perfettamente il carattere della particolare violenza. Se infatti non sono state provocate "ferite visibili", è pur vero che "l'intervento degli addetti alla sicurezza e dei compagni di squadra abbia limitato la prosecuzione dell'aggressione". Tanto, come da referto arbitrale.

Quanto poi alla provocazione nulla risulta in atti, cosicché la si deve ritenere solamente asserita, anche se non può non colpire la reazione dell' Okoroji così mirata e determinata.

Quanto infine al rischio degenerativo adombrato, si deve concordare sul fatto che esso è apprezzabile solo in via di ipotesi, senza essere però suffragata da circostanze oggettive e documentazione alcuna.

Per questi motivi la Commissione

d e l i b e r a

di accogliere parzialmente il reclamo del calciatore Okoroji Henry (A.C. Reggiana S.p.a.) riducendo la squalifica a tre gare effettive da scontarsi nel Campionato 2004-2005.

La tassa non va addebitata.

RECLAMO SOCIETA' F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DI NARDO ANTONIO ED AMMENDA 1.250,00 EURO (C.U. N. 311/C DEL 7/6/2004 GARA CROTONE-BENEVENTO DEL 6/6/2004).

Avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo della squalifica per due gare effettive del calciatore Di Nardo Antonio e dell'ammenda di 1.250,00 euro - C.U. n. 311/C del 7/6/2004 per la gara Crotone-Benevento del 6/6/2004, la società Sporting Benevento propone reclamo.

Con riferimento alla squalifica del proprio tesserato, il ricorso evidenzia come si sia trattato di semplice manata e non di schiaffo o pugno, senza conseguenze fisiche e senza la necessità di interventi sanitari per il calciatore colpito, così come risulta dal rapporto dell'assistente arbitrale. Si sottolinea dunque la sproporzione della sanzione e se ne richiede la riduzione ad una sola giornata.

325/1070

Con riferimento all'ammenda, se ne lamenta l'afflittività, soprattutto avuto riguardo ai ripetuti episodi di intimidazione e violenza operati da addetti della società ospitante e dai propri sostenitori nel corso dell'incontro, atti che hanno visto quest'ultima sanzionata solo con 5.000,00 euro di ammenda.

Alla riunione odierna è presente l'avv. Monica Fiorillo in rappresentanza della società Benevento. Nel proprio intervento il legale si rifà alla memoria scritta, sottolineando per un verso come non si sia trattato di violenza da parte del calciatore e dall'altro la incertezza dei parametri di valutazione del Giudice Sportivo per gli incidenti e le relative sanzioni pecuniarie nei confronti delle due società. Si insiste dunque per appropriate riduzioni.

Orbene, questa Commissione Disciplinare, esaminato il fatto addebitato e l'esatta dizione usata nel rapporto dall'assistente arbitrale, ritiene perfettamente configurato l'atto di violenza posto in essere da Di Nardo e ritiene pertanto equa la sanzione inflitta.

Con riferimento all'ammenda, esaminati ugualmente gli atti ufficiali di gara, ritiene di poter in effetti apprezzare una attenuazione della gravità dei comportamenti posti in essere dai propri sostenitori e tesserati

Per questi motivi questa Commissione

d e l i b e r a

di accogliere parzialmente il reclamo della società F.C. Sporting Benevento S.r.l. confermando la squalifica al calciatore Di Nardo Antonio e riducendo l'ammenda a 750,00 euro.

La tassa non va addebitata.

IL PRESIDENTE f.f.
F.to Avv. Antonio Griffi

'''

Publicato in Firenze il 23 Giugno 2004

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli